DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1997

recante modifica della decisione 96/742/CE che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che definisce le modalità d'applicazione dei controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [2], modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che la decisione 96/742/CE della Commissione [3] stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che i servizi della Commissione hanno ispezionato alcuni posti frontalieri; che inoltre agli Stati membri hanno la facoltà di proporre il ritiro dall'elenco di posti già iscritti o l'inclusione nell'elenco stesso di nuovi posti che devono essere preliminarmente ispezionati;

considerando che, in base ai risultati delle ispezioni e alle proposte formulate dalle competenti autorità degli Stati membri, occorre modificare di conseguenza la decisione 96/742/CE della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/742/CE è modificato come segue:

1) Nella parte riguardante il Belgio, i riferimenti relativi ai posti d'ispezione frontalieri sono sostituiti dai seguenti:

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[3] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 91.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Antwerpen	Porto	×	×	×	×				
	Brussel/Zaventem	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Gent	Porto	×	×	×					
	Liege	Aeroporto	×	×						
	Oostende	Aeroporto	×	×				×	×	
	Zeebrugge	Porto	×	×	×	×				

2) Nella parte riguardante la Grecia, i riferimenti relativi ai posti d'ispezione frontalieri sono sostituiti dai seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evzoni	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Hellenikon/Athina	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Idomeni	Ferrovia					×	×		
	Igoumenitsa	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Kakavia	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Neos Kafkasos	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×	×	×	×	
	Ormenion	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Peplos	Strada		×		×	×	×	×	
	Pireas	Porto	×	×	×	×	×			Solo suini provenienti da Cipro
	Promachonas	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia					×	×	×	
	Thessaloniki	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
		Aeroporto	×	×	×	×			×	

3) Nella parte riguardante l'Italia, i riferimenti relativi ai posti d'ispezione frontalieri sono sostituiti dai seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ancona	Aeroporto	×	×						
		Porto	×	×						
	Bari	Porto	×	×	×	×	×	×		
	Bologna — Borgo Panigale	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Cagliari	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Campocologno	Ferrovia					×			
	Catania	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto							×	Altri animali solo da Malta
	Chiasso	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×	×	×	×	
	Domodossola — Iselle	Ferrovia	×	×	×	×				
	Gaeta	Porto	×							Soltanto prodotti della pesca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Genova	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Gorizia	Aeroporto	×	×	×	×				
		Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Grand San Bernardo — Pollein	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	La Spezia	Porto	×	×	×	×				
	Livorno — Pisa	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Milano — Linate	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Milano — Malpensa	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Napoli	Aeroporto	×	×		×				
		Porto				×				
	Olbia	Porto	×							Soltanto prodotti della pesca
	Palermo	Aeroporto	×	×		×				
		Porto	×	×	×	×				
	Prosecco — Fernetti	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×				
	Ravenna	Porto	×	×	×	×				
	Reggio Calabria	Aeroporto	×	×		×				
	Roma — Fiumicino	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	
	Salerno	Porto	×	×	×	×				
	Taranto	Porto	×	×	×	×				
	Torino — Caselle	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Trapani	Porto	×	×						
	Trieste	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
		Strada	×	×	×	×	×			
	Venezia	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Verona — Villafranca	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione